Del. n. 170/2014/PRSP



composta dai magistrati:

Gaetano D'AURIA Maria Annunziata RUCIRETA Paolo PELUFFO Emilia TRISCIUOGLIO Laura D'AMBROSIO Marco BONCOMPAGNI presidente consigliere consigliere consigliere consigliere consigliere, relatore

nell'adunanza del 25 settembre 2014;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 148 bis del TUEL, comma 3, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 28 marzo 2014, n. 9, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2014;

VISTE le "Linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2012, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 12 luglio 2013, n. 18;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 9 dicembre 2013, n. 279, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2012";

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2012 del **Comune di Palazzuolo sul Senio (FI)**, con deliberazione n. 137 del 30 luglio 2014;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 4 agosto 2014;

PRESA VISIONE della relazione dell'ente in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2012, inoltrata alla Sezione con nota n.4951 del 10 settembre 2014;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

CONSIDERATO che l'Ente non ha chiesto di partecipare all'adunanza del 25 settembre 2014;

UDITO il relatore, cons. Marco Boncompagni;

CONSIDERATO

- che dalla "specifica pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

"R.A. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Al termine dell'esercizio 2012 sono stati rilevati un risultato negativo della gestione di competenza e un saldo negativo elevato della parte corrente. In particolare, il disavanzo di parte corrente risulta superiore al 2 per cento delle entrate destinate al finanziamento delle spese di natura corrente ed è pari a 43.680,52 euro.

Come specificato nel paragrafo II.1.5 del documento allegato alla deliberazione n. 279/2013, questo fenomeno pur in presenza di un risultato positivo della gestione finanziaria complessiva, è considerato grave perché contrario ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria. E' di tutta evidenza, infatti, che, qualora il bilancio della parte corrente risulti negativo anche dopo aver considerato le risorse

straordinarie (consentite dalla normativa o dai principi contabili) che l'ente ha destinato all'equilibrio corrente, la condizione strutturale dell'ente è precaria e potrebbe non garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio nel lungo periodo.

L'ente, in sede di controdeduzioni, ha affermato che le cause che hanno generato il risultato di gestione di competenza negativo hanno natura straordinaria e sono imputabili, principalmente, alla riduzione delle risorse correnti per effetto della spending review e all'attivazione di interventi di manutenzione straordinaria di immobili. L'ente ha dichiarato inoltre che, al termine dell'esercizio 2013, si è registrato un miglioramento della situazione di competenza.

Va inoltre rilevato che l'ente, con il provvedimento di cui all'art. 193 del TUEL, ha dato atto del permanere degli equilibri e l'organo di revisione non ha rilevato al riguardo gravi irregolarità.

Tali circostanze indicano scarsa capacità di programmazione e di gestione da parte dell'ente e una ridotta funzione di controllo da parte dell'organo di revisione, rispetto a fenomeni rilevanti che si andavano delineando nell'esercizio.

La Sezione, ritiene, pertanto, necessaria l'adozione di provvedimenti correttivi volti a garantire gli equilibri formali e sostanziali di competenza del bilancio, sia di parte corrente che di conto capitale".

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;
- che, in riferimento al risultato di amministrazione, con particolare riguardo alla presenza di un risultato negativo della gestione di competenza, l'ente ha attestato che tale risultato non può essere considerato un sintomo di precarietà strutturale degli equilibri tale da pregiudicare il mantenimento degli stessi nel lungo periodo. L'ente ha, inoltre, rappresentato che le risultanze derivanti dal rendiconto 2013 hanno messo in evidenza un risultato della gestione corrente pari a 36.157,39 euro e un disavanzo di competenza pari a 13.175,72 euro, in miglioramento rispetto al 2012 (risultato di competenza 2012 -79.154,15 euro);

RITENUTO

- che l'irregolarità segnalata e riferita alla presenza di un risultato negativo della gestione di competenza non può considerarsi completamente rimossa per l'esercizio 2012, anche se riferibile ad eventi a carattere eccezionale che si sono manifestati nel solo esercizio 2012. L'attività di monitoraggio degli equilibri di bilancio, svolta nel corso della gestione 2013, ha fatto registrare, come dichiarato dall'ente, i sopra citati miglioramenti. L'ente inoltre, con l'approvazione del rendiconto di gestione 2013, ha rinnovato il proprio impegno volto ad adeguare l'azione amministrativa ai principi di sana gestione finanziaria indicati dalla Sezione;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2012 attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2013, che sarà oggetto di successiva valutazione;
- che la Sezione, nel caso di specie, ritiene di prendere atto dei provvedimenti adottati dall'ente affinché sia garantito il miglioramento degli equilibri di competenza e, nello specifico, sia ripristinato l'equilibrio strutturale di parte corrente:

DELIBERA

Sulla base di quanto segnalato dall'ente e dei provvedimenti assunti circa la presenza di un risultato negativo della gestione di competenza la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata sul rendiconto 2012, prende atto dei provvedimenti adottati dall'ente finalizzati ad evitare il ripetersi delle irregolarità rilevate.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in relazione ai successivi atti di bilancio.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 25 settembre 2014.

Il relatore Marco Boncompagni

Depositata in segreteria il 2 5 SET. 2014

Il funzionario preposto al servizio di supporto Claudio Felli

4

Il presidente

Gaetano D'Auria